



SALERNO PULITA S.P.A.

Sede legale: Salerno, Via Tiberio Claudio Felice n°18 bis – cap 84131

Codice fiscale / Partita IVA: 03306830658; REA SA - 287248

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

*(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società
e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, ex art. 11 della L. 29/09/2000, n. 300)*

PARTE GENERALE

Approvazione	Verbale assemblea ordinaria del 11.09.2017
1° aggiornamento	Determina Amministratore Unico AU9384 del 10.08.2018
2° aggiornamento	Determina Amministratore Unico AU10373 del 12.04.2022
3° aggiornamento	Determina Amministratore Unico AU11041 del 23.12.2025

INDICE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231 E GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO	3
1.1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni	3
1.2. I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa.....	4
1.3. I reati commessi all'estero	14
1.4. Le sanzioni previste dal Decreto 231/2001	14
1.5. Le previsioni del Decreto e la valenza esimente del Modello.....	17
1.6. Le Linee Guida elaborate dalle Associazioni di categoria	18
1.7. Correlazione tra Modello ex d.lgs. 231/2001 e art. 30 d.lgs. 81/2008	19
1.8. Il Modello ex d.lgs. 231/2001 nelle Società a partecipazione pubblica	20
2. LA SOCIETÀ “SALERNO PULITA SPA”	22
2.1 L'attività della Società	22
2.2 Albi, licenze, autorizzazioni e certificazioni	23
2.3 Compagine sociale e assetto gestionale	24
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA “SALERNO PULITA SPA”	26
3.1 Finalità e principi del Modello	26
3.2 Struttura del Modello	26
3.3 Sistema di controllo preventivo e concomitante	30
3.4 Aggiornamento e adeguamento del Modello	31
3.5 Formazione.....	32
3.6 Comunicazione e diffusione del Modello	33
4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	35
4.1 Nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza	35
4.2 Durata incarico e cause di cessazione	35
4.3 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza.....	36
4.4 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza	39
4.5 Le risorse dell'Organismo di Vigilanza	41
4.6 L'informativa verso l'Organismo di Vigilanza	41
4.7 Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali	43
5. IL CODICE ETICO (rinvio)	44
6. IL SISTEMA DISCIPLINARE (rinvio).....	44
7. LA PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING (rinvio).....	45
APPENDICE: GLOSSARIO E DEFINIZIONI	46

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N.231 E GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL MODELLO

1.1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

In esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, con il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, anche il “Decreto”), recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, il legislatore italiano ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali in precedenza sottoscritte dallo Stato italiano.

Ponendo fine ad un acceso dibattito dottrinale, il Legislatore delegato ha dunque superato il principio secondo cui *societas delinquere non potest*, introducendo a carico degli enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito, anche collettivamente indicati come ‘Enti’ e singolarmente come ‘Ente’), ad esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti pubblici non economici e di quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, un regime di responsabilità amministrativa assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale. Tale responsabilità insorge nell’ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, **nell’interesse o a vantaggio degli Enti stessi**, da, come specificato all’art. 5 del Decreto:

- i) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (si tratta dei c.d. **soggetti in posizione apicale**);
- ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (c.d. **soggetti in posizione subordinata**).

Sul significato dei termini “interesse” e “vantaggio”, la relazione governativa che accompagna il Decreto attribuisce al primo una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell’autore (persona fisica) materiale del reato (questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell’Ente), mentre al secondo una valenza di tipo oggettivo, riferita cioè ai risultati effettivi della sua condotta (cioè ai casi in cui l’autore del reato, pur non avendo direttamente di mira un interesse dell’Ente, realizza comunque un vantaggio in favore dell’Ente stesso).

Tuttavia, con riguardo ai reati colposi in materia di salute e sicurezza, difficilmente l’evento lesivo o la morte del lavoratore può esprimere l’interesse dell’Ente o tradursi in un vantaggio per lo stesso.

In questi casi, dunque, l'interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto rapportarsi alla condotta inosservante delle norme cautelari. Così, l'interesse o vantaggio dell'Ente potrebbero ravvisarsi nel risparmio di costi per la sicurezza, ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici.

La Società non risponde, quindi, per espressa previsione legislativa (art. 5 co. 2 Decreto), se le persone sopra indicate hanno agito **nell'interesse esclusivo proprio o di terzi**.

È opportuno precisare che non tutti i reati commessi dai soggetti sopra indicati implicano una responsabilità amministrativa riconducibile all'Ente, atteso che sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati (c.d. reati presupposto).

1.2. I reati e gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa

Si riporta di seguito l'elencazione dei reati e degli illeciti amministrativi ad oggi rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001.

1) Reati commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)

- ✓ Peculato, limitatamente al primo comma, se il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea (art. 314, co. 1 c.p.)
- ✓ Indebita destinazione di denaro o cose mobili, se il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea (art. 314-bis c.p.)
- ✓ Peculato mediante profitto dell'errore altrui, se il fatto offende gli interessi dell'Unione Europea (art. 316 c.p.)
- ✓ Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- ✓ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
- ✓ Concussione (art. 317 c.p.)
- ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p. – art. 321 c.p.)
- ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- ✓ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p., co. 2 – art. 321 c.p.)
- ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
- ✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- ✓ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- ✓ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
- ✓ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
- ✓ Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- ✓ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)
- ✓ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)
- ✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640 c.p., co. 2, n. 1)
- ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- ✓ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

- ✓ Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, legge 898/1986)

2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

- ✓ Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- ✓ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- ✓ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- ✓ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- ✓ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- ✓ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater.1 c.p.)
- ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)
- ✓ Estorsione in relazione agli artt. 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies c.p. (art. 629, co. 3 c.p.)
- ✓ Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- ✓ Violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, co. 11, d.l. 105/2019)

3) Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- ✓ Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)
- ✓ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter)
- ✓ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- ✓ Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990)
- ✓ Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- ✓ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5) c.p.p.)

4) Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25-bis del Decreto)

- ✓ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- ✓ Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
- ✓ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
- ✓ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- ✓ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

- ✓ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
- ✓ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
- ✓ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
- ✓ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e di segni (art. 473 c.p.)
- ✓ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

5) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- ✓ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- ✓ Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
- ✓ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- ✓ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- ✓ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- ✓ Vendita di prodotti industriali come segni mendaci (art. 517 c.p.)
- ✓ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)
- ✓ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

6) Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- ✓ False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)
- ✓ Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- ✓ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
- ✓ Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)
- ✓ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
- ✓ Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)
- ✓ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- ✓ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- ✓ Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
- ✓ Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.)
- ✓ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., terzo comma)
- ✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)
- ✓ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- ✓ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- ✓ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
- ✓ False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 d.lgs. 19/2023)

7) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- ✓ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- ✓ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- ✓ Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.)
- ✓ Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

- ✓ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- ✓ Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.)
- ✓ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
- ✓ Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)
- ✓ Sottrazione di beni e denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
- ✓ Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
- ✓ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- ✓ Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
- ✓ Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
- ✓ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
- ✓ Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.)
- ✓ Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- ✓ Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- ✓ Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- ✓ Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- ✓ Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- ✓ Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- ✓ Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- ✓ Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- ✓ Pentimento operoso (d.lgs. n. 625/1979, art. 5)
- ✓ Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9.12.1999 (art.2)

8) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1 del Decreto)

- ✓ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)

9) Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- ✓ Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)
- ✓ Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- ✓ Pornografia minorile (art. 600-ter, co. 1, 2, 3 e 4 c.p.)
- ✓ Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)
- ✓ Pornografia virtuale (art.600-quater.1 c.p.)
- ✓ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- ✓ Tratta di persone (art. 601 c.p.)
- ✓ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- ✓ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- ✓ Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

10) Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)

- ✓ Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)
- ✓ Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)
- ✓ Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014), divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014) (art. 187-quinquies TUF)

11) Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- ✓ Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- ✓ Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)

12) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- ✓ Ricettazione (art. 648 c.p.)
- ✓ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- ✓ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- ✓ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

13) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del Decreto)

- ✓ Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- ✓ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- ✓ Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)
- ✓ Frode informatica (art. 640-ter c.p.), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale
- ✓ Ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente

14) Reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- ✓ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- ✓ Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- ✓ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- ✓ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- ✓ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

- opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)
- ✓ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
 - ✓ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

15) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

16) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

- ✓ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- ✓ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- ✓ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- ✓ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- ✓ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- ✓ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- ✓ Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (L. 150/92, artt.1, 2, 3 bis, 6)
- ✓ Sanzioni penali: scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee; scarico di navi o aeromobili di sostanza vietate nelle acque del mare (d.lgs. 152/2006, art. 137)
- ✓ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (d.lgs. 152/2006, art. 256)
- ✓ Bonifica dei siti: inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (d.lgs. 152/2006, art. 257)
- ✓ Spedizione illegale di rifiuti (d.lgs. n.152/2006, art. 259)
- ✓ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d.lgs. 152/2006, art. 258)
- ✓ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)
- ✓ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (d.lgs. n.152/2006, art. 260-bis)
- ✓ Inquinamento doloso provocato da navi (d.lgs. 202/07, art. 8)
- ✓ Inquinamento colposo provocato da navi (d.lgs. 202/07, art. 9)
- ✓ Sanzioni (d.lgs. 152/2006, art. 279)

- ✓ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (l. n. 549/1993 art. 3)
- ✓ Abbandono di rifiuti in casi particolari (d.lgs. n.152/2006, art. 255-bis)
- ✓ Abbandono di rifiuti pericolosi (d.lgs. n.152/2006, art. 255-ter)
- ✓ Combustione illecita di rifiuti (d.lgs. n.152/2006, art. 256-bis)
- ✓ Aggravante dell'attività d'impresa (d.lgs. n.152/2006, art. 259-bis)
- ✓ Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)
- ✓ Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)

17) Impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- ✓ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, d.lgs. n. 286/1998)
- ✓ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, d.lgs. n. 286/1998)

18) Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- ✓ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

19) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- ✓ Frode in manifestazioni sportive (art. 1 l. 13 dicembre 1989, n. 401)
- ✓ Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (Articolo 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401)

20) Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- ✓ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- ✓ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- ✓ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- ✓ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- ✓ Dichiarazione infedele (art. 4 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*
- ✓ Omessa dichiarazione (art. 5 d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*
- ✓ Indebita compensazione (art. 10-quater d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74)*

* Solo se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

21) Contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

- ✓ Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78 D.Lgs. n. 141/2024)
- ✓ Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79 D.Lgs. n. 141/2024)
- ✓ Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80 D.Lgs. n. 141/2024)
- ✓ Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81 D.Lgs. n. 141/2024)
- ✓ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82 D.Lgs. n. 141/2024)

- ✓ Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83 D.Lgs. n. 141/2024)
- ✓ Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84 D.Lgs. n. 141/2024)
- ✓ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art. 85 D.Lgs. n. 141/2024)
- ✓ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86 D.Lgs. n. 141/2024)
- ✓ Equiparazione del delitto tentato a quello consumato (art. 87 D.Lgs. n. 141/2024)
- ✓ Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88 D.Lgs. n. 141/2024)
- ✓ Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40 D.Lgs. n. 504/1995)
- ✓ Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis D.Lgs. n. 504/1995)
- ✓ Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 41 D.Lgs. n. 504/1995)
- ✓ Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42 D.Lgs. n. 504/1995)
- ✓ Sottrazione all'accertamento e al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43 D.Lgs. n. 504/1995)
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 45 D.Lgs. n. 504/1995)
- ✓ Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.Lgs. n. 504/1995)

22) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto)

- ✓ Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- ✓ Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- ✓ Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- ✓ Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- ✓ Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- ✓ Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- ✓ Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- ✓ Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- ✓ Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

23) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevices del Decreto)

- ✓ Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- ✓ Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

24) Delitti contro gli animali (Art. 25-undevices del Decreto)

- ✓ Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.)
- ✓ Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)
- ✓ Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)
- ✓ Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.)
- ✓ Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)

25) Reati relativi agli enti operanti nella filiera degli oli vergini di oliva (art. 12, l. 4 gennaio 2013, n. 9)

- ✓ Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- ✓ Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)

- ✓ Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- ✓ Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- ✓ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- ✓ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- ✓ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- ✓ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- ✓ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

26) Reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006, n. 146, di “ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 2006 (in vigore dal 12 aprile 2006), ha previsto la responsabilità amministrativa dell'ente per la realizzazione di un “reato transnazionale”, ossia di un reato:

- ✓ Commesso in più di uno Stato;
- ✓ Ovvero commesso in uno Stato, quando una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo sia avvenuta in un altro Stato;
- ✓ Ovvero commesso in uno Stato, quando in tale reato sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ✓ Ovvero commesso in uno Stato, ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
- ✓ Punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato.

Questi i reati-presupposto previsti nell'ambito della categoria di illeciti in oggetto:

- ✓ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- ✓ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- ✓ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- ✓ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- ✓ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- ✓ Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)

27) Reati di cui all'art. 34 del d.lgs. 5 settembre 2024, n. 129 (Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati e delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937

- ✓ Responsabilità dell'ente (art.34 D.Lgs. 129/2024)
- ✓ Divieto di abuso di informazioni privilegiate (art. 89 regolamento (UE) 2023/1114)
- ✓ Divieto di divulgazione illecita di informazioni privilegiate (art. 90 regolamento (UE) 2023/1114)
- ✓ Divieto di manipolazione del mercato (art. 91 regolamento (UE) 2023/1114)

Le categorie sopra elencate sono destinate ad aumentare ancora sia per la tendenza legislativa ad ampliare l'ambito di operatività del Decreto, sia per l'adeguamento ad obblighi di natura internazionale e comunitaria.

Giova sottolineare come, nell'ambito dell'attività di monitoraggio dei rischi riportata nella parte speciale del presente Modello, la "sensibilità" delle aree e dei processi aziendali in relazione a ciascuno dei **reati-presupposto previsti dalla normativa** è stata valutata in seguito all'individuazione delle fattispecie che possono effettivamente verificarsi con riferimento alla gestione operativa della Salerno Pulita SpA (di seguito anche "Società"), focalizzando l'attività di *risk assessment* e orientandola in maniera specifica in base al dettato normativo. È stato possibile, pertanto, procedere ad individuare più specificamente le attività e i processi operativi da un lato e le aree/funzioni aziendali dall'altro, maggiormente esposti al rischio di commissione reati.

La valutazione preliminare di *check-up aziendale* e l'analisi dell'attività operativa che la Salerno Pulita SpA concretamente svolge hanno consentito di circoscrivere il *risk assessment* in ottica 231 solo a quelle categorie di reato in relazione alle quali esiste un fondato rischio di commissione, escludendo quelle che solo astrattamente possono riguardare la Società, esclusione valutata sulla base dell'analisi dell'attività svolta, del settore di appartenenza, della struttura organizzativa, dell'assetto societario, delle modalità di gestione delle operazioni e così via.

Pertanto, le categorie di illeciti per le quali esiste una effettiva probabilità di commissione, considerate nella summenzionata attività di *risk assessment*, sono le seguenti:

1. Delitti contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001)
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis d.lgs. 231/2001)
3. Delitti di criminalità organizzata (artt. 24-ter d.lgs. 231/2001)
4. Reati societari (art. 25-ter d.lgs. 231/2001)
5. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale (art. 25-septies d.lgs. 231/2001)
6. Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies d.lgs. 231/2001)
7. Reati ambientali (art. 25-undecies d.lgs. 231/2001)
8. Impiego di cittadini terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies d.lgs. 231/2001)
9. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001)
10. Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies d.lgs. 231/2001)
11. Delitti contro gli animali (art. 25-undevicies d.lgs. 231/2001)

Il rischio di commissione dei reati di cui ai restanti articoli del d.lgs. 231/2001 nonché dei reati transnazionali previsti dall'art. 10 della L. 146/06, per quanto non si possa escludere *tout court*, è stato ritenuto trascurabile o comunque al di sotto della soglia di rischio accettabile sia in considerazione degli elementi in precedenza menzionati (natura dell'azienda, settore di attività, mercati di riferimento, tipologia di clientela, ecc.), sia alla luce dell'attività di *risk assessment* che ha evidenziato l'esistenza di presidi di controllo idonei a prevenire in modo adeguato il rischio di commissione dei reati di cui alle suddette categorie.

Considerata la natura dell'attività esercitata dalla Società, il rischio di commissione di reati relativi agli enti operanti nella filiera degli oli vergini di oliva è stato altresì ritenuto evidentemente nullo.

Lo stesso dicasi anche per i reati di cui al punto 27) dell'elenco precedente, relativi alla violazione del Reg. UE n. 2023/1114.

1.3. I reati commessi all'estero

Secondo quanto espressamente stabilito nel Decreto, la Salerno Pulita SpA può essere chiamata a rispondere sul territorio dello Stato italiano di reati commessi all'estero. Tale responsabilità si fonda sui seguenti presupposti:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato alla Società;
- b) la Società deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano e ne risponde solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.4. Le sanzioni previste dal Decreto 231/2001

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. dello stesso o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, l'Ente potrà subire l'irrogazione di pesanti sanzioni.

A norma dell'art. 9 le sanzioni, denominate *amministrative*, si distinguono in:

- I. Sanzioni pecuniarie
- II. Sanzioni interdittive
- III. Confisca
- IV. Pubblicazione della sentenza.

Dal punto di vista generale, è opportuno precisare che l'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa.

L'Ente è ritenuto responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. (ad eccezione delle fattispecie di cui all'art. 25 *septies*) anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo. In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, l'Ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I. Le sanzioni pecuniarie

Le sanzioni pecuniarie trovano regolamentazione negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente. Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il giudice determina il numero di quote sulla base degli indici individuati dal primo comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente coinvolto allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11, co. 2). Nell'ipotesi in cui l'Ente sia responsabile di una pluralità di illeciti amministrativi commessi con un'unica azione od omissione o comunque commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione più grave aumentata sino al triplo. Il Decreto prevede altresì ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria, allorquando l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato un vantaggio, ovvero ne abbia ricavato un vantaggio minimo, oppure quando il danno cagionato risulti di particolare tenuità.

La sanzione pecuniaria, inoltre, è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, o si è comunque adoperato in tal senso. La sanzione pecuniaria è, infine, ridotta nel caso in cui l'Ente abbia adottato un modello idoneo alla prevenzione di reati della specie di quello verificatosi.

II. Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive, individuate dal comma II dell'art. 9 del Decreto e irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati, sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

-
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
 - d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
 - e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Come per le sanzioni pecuniarie, il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinati dal giudice penale che conosce del processo i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto dei fattori meglio specificati dall'art. 14 del Decreto. Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di tre mesi e massima di due anni.

In ogni caso, le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'ente – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – abbia:

- risarcito il danno, o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti – considerati di ravvedimento operoso – anziché la sanzione interdittiva si applicherà solo la pena pecuniaria.

Uno degli aspetti di maggiore interesse è che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, accertata la colpevolezza dello stesso, sia in via cautelare, ovvero quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede;
- l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità.

III. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19).

IV. La pubblicazione della sentenza

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

Per completezza, infine, deve osservarsi che l'autorità giudiziaria può, altresì, a mente del Decreto, disporre: a) il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53); b) il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

Laddove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'art. 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendale, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità, l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista.

1.5. Le previsioni del Decreto e la valenza esimente del Modello

Il Legislatore riconosce, agli artt. 6 e 7 del Decreto, forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente. In particolare, l'art. 6, comma I, prescrive che, nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato e attuato, prima della commissione del fatto, un modello di gestione, organizzazione e controllo (di seguito anche solo “**Modello**”) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento, l'osservanza del Modello e ne solleciti l'eventuale aggiornamento (di seguito, anche “**Organismo di Vigilanza**” o “**OdV**” o anche solo “**Organismo**”);
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

La responsabilità stabilita dalla norma è, pertanto, ricondotta alla c.d. «colpa di organizzazione», ossia alla mancata adozione o al mancato rispetto di opportuni standard di controllo attinenti all'organizzazione e all'attività della medesima.

L'esonero dalla responsabilità non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, posto

che in quest'ultimo deve rinvenirsi il carattere di concreta e specifica efficacia, nonché quello dell'effettiva attuazione. Il contenuto del Modello è individuato dallo stesso art. 6, il quale, al comma 2, prevede che l'Ente debba:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

Nel caso in cui uno degli illeciti previsti dalla norma sia commesso da un soggetto in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello implica che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7).

I successivi commi 3 e 4 introducono due principi che, sebbene siano collocati nell'ambito della norma sopra rammentata, appaiono rilevanti e decisivi ai fini dell'esonero della responsabilità dell'Ente per entrambe le ipotesi di reato di cui all'art. 5, lett. a) e b). Segnatamente, è previsto che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare (condizione, invero, già prevista dalla lett. e), sub art. 6, comma 2).

Come si vedrà in seguito nel dettaglio, il Modello è stato predisposto dalla Salerno Pulita allo scopo di soddisfare i requisiti e perseguire gli obiettivi sopra elencati. Nella definizione del Modello ci si è altresì ispirati alla più significativa giurisprudenza in materia e alle buone prassi nazionali e internazionali in tema di *risk management* e *corporate governance*.

1.6. Le Linee Guida elaborate dalle Associazioni di categoria

L'art. 6, co. 3 del Decreto prevede che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia, il quale può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, già nel 2002, ha emanato delle Linee guida (di seguito, anche ‘Linee guida’), aggiornate, da ultimo, nel giugno 2021. Successivamente, molte associazioni settoriali hanno redatto le proprie Linee Guida che diventano dunque un imprescindibile punto di partenza per la costruzione del Modello. In sintesi, le principali Linee guida suggeriscono di:

- analisi del contesto aziendale al fine di individuare le aree a rischio di compimento dei “reati 231” e le attività nel cui ambito potenzialmente possono essere commessi i reati presupposto mediante specifiche modalità operative;
- valutazione del sistema di controllo interno dell’ente e del suo grado di adeguamento rispetto a quanto richiesto dal Decreto;
- predisposizione/rafforzamento del sistema di controllo interno e individuazione di procedure e protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire, identificati nella fase precedente;
- individuare un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e dotato di un adeguato budget;
- definire specifici obblighi informativi sia nei confronti dell’OdV sui principali fatti aziendali (e in particolare sulle attività ritenute a rischio) sia da parte dell’Organismo verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- adottare un Codice Etico che individui i principi dell’azienda e orienti i comportamenti dei destinatari del Modello;
- adottare un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel Modello e nel Codice Etico.

Nel caso di specie, oltre a quelle emanate da Confindustria, si fa riferimento altresì alle Linee guida elaborate nel 2020 da Fise Assoambiente, relative allo specifico settore della gestione dei rifiuti, in base all’attività svolta da Salerno Pulita, come evidenziato di seguito.

1.7. Correlazione tra Modello ex d.lgs. 231/2001 e art. 30 d.lgs. 81/2008

Per i reati previsti all’art. 25-septies del Decreto (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime in violazione delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), l’art. 30 del d.lgs. 81/2008 richiede che il Modello 231 assicuri l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Lo stesso art. 30 del d.lgs. 81/2008 ribadisce che il Modello deve inoltre prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra menzionate;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

L'eventuale modifica a seguito del riesame del Modello organizzativo si rende necessaria quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

1.8. Il Modello ex d.lgs. 231/2001 nelle Società a partecipazione pubblica

Con delibera n. 1134/2017 l'Autorità di Vigilanza (ANAC) ha suggerito alle società partecipate dalla Pubblica Amministrazione che abbiano già adottato il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 di integrarlo con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità di cui alla legge 190/2012, riconducendole in un documento unitario che tiene luogo del PTPCT anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC.

Nondimeno, Salerno Pulita ha optato per mantenere il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza come documento autonomo, ancorché necessariamente collegato al

Modello. Ciò in ragione del fatto che i protocolli e le disposizioni previsti nel Modello 231 e le misure di prevenzione richieste dalla l. 190/2012, seppur tutti finalizzati alla prevenzione delle fattispecie di illeciti corruttivi, presentano differenze sostanziali. Infatti, così come esplicitato nella delibera ANAC n. 1064/2019, il d.lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse o a vantaggio di questa. La legge 190/2012 è volta, invece, a prevenire i reati commessi in danno della Società, tenendo conto dell'ampia accezione di corruzione delineata dalla norma citata. Il PTPCT di Salerno Pulita è regolarmente adottato, di anno in anno con scorrimento triennale, con apposta determinazione dell'organo amministrativo.

2. LA SOCIETÀ “SALERNO PULITA SPA”

2.1 L'attività della Società

La Salerno Pulita Spa è un ente di diritto privato in controllo pubblico, in quanto il suo capitale è detenuto dal Comune di Salerno e per conto del quale gestisce, in “*house providing*” i servizi ad essa affidati. La Società è nata nel 1997 per volontà del Comune di Salerno e di alcune cooperative, ma a partire dal 2004 il Comune di Salerno ha acquisito il 98,83% del capitale sociale mentre la restante parte fu acquisita dal Comune di Baronissi (SA). Ad oggi Salerno Pulita Spa ha acquisito le quote del Comune di Baronissi.

La società è iscritta al Registro delle Imprese di Salerno - REA: n. SA – 287248, ed ha un capitale sociale interamente versato di euro 774.133,00.

La Società ha sede legale in Salerno, alla Via Tiberio Claudio Felice 18/bis, presso la quale sono collocati, gli uffici amministrativi, i magazzini, gli spogliatoi oltre allo stazionamento e custodia della flotta automezzi. Per lo svolgimento delle complesse attività, oltre quelle di spazzamento, pulizia edifici comunali e manutenzione dei parchi e del verde pubblico, sono altresì utilizzate le seguenti “sedi operative”:

- impianto di compostaggio, Via A. De Luca snc, Salerno
- centro di raccolta, Via dei Greci loc. Fratte, Salerno
- centro di raccolta, Viale Nicola Giacumbi snc, Salerno
- stazione di trasferimento, Via Ostaglio-Altimari, Salerno
- spazzamare

L'attività della Società in esecuzione dei due contratti rinnovati con il Comune di Salerno nel gennaio 2020, e che disciplinano i servizi di pulizia del suolo, di raccolta differenziata, di gestione dei centri comunali di raccolta e di gestione degli impianti, nonché di trasloco e facchinaggio presso le strutture comunali. In dettaglio:

- Contratto di Servizio rep. 26770/2020 per i servizi relativi al Settore Igiene Ambientale in attuazione del quale sono state affidate dal Comune le seguenti attività:
 - 1) *Servizio di pulizia del suolo ed attività collaterali* (spazzamento stradale/lavaggio suolo aree pubbliche/svuotamento, lavaggio e disinfestazione cestini stradali/pulizia arenili urbani/ igiene del suolo aree mercatali aperte/igiene del suolo e pulizia uffici e servizi del centro agro-alimentare/pulizia e manutenzione aree cimiteriali/lavori di pulizia sottopassi e sovrappassi pedonali/rimozione deiezioni animali/spazzamento stradale e rimozione micro discariche/pronto intervento ed interventi straordinari);

-
- 2) *Servizio di raccolta differenziata (raccolta porta a porta/raccolta differenziata toner e cartucce/raccolta differenziata degli imballaggi in vetro/pulizia intorno alle campane per la raccolta del vetro/raccolta, trasporto e smaltimento presso i centri comunali di raccolta dei rifiuti ingombranti e durevoli);*
 - 3) *Servizio di gestione degli impianti (gestione dei centri comunali di raccolta “Arechi” e “Fratte” – isole ecologiche / gestione dell’impianto di recupero per la messa a riserva di rifiuti non pericolosi (RSU) sito in località Ostaglio / attività di trasferta del rifiuto organico/gestione dell’impianto di trattamento frazione organica rifiuti solidi urbani (FORSU) presso l’impianto di compostaggio di via A. De Luca – Salerno);*
- Contratto di Servizio rep. 26777/2020 per i servizi relativi al Settore Pulizie in attuazione del quale sono state affidate dal Comune le seguenti attività:
 - 1) *Servizi ordinari di pulizia (edifici comunali/ stadio “Arechi” e impianti sportivi/asili nido comunali/spazi teatri “Verdi” e “Augusteo”/piscine comunali e locali stadio “D. Vestuti”);*
 - 2) *Altri servizi ordinari (lavaggio, disinfestazione e manutenzione servizi igienici pubblici/trasloco e facchinaggio presso strutture comunali/pulizia e sgombero alloggi comunali.*
 - Contratto di servizi per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio cittadino verde del Comune di Salerno - prot. 0259328/2024 del 29.10.2024, in attuazione del quale sono state affidate alla Società le attività relative alla manutenzione ordinaria e conservativa del patrimonio cittadino (decespugliamento, diserbo e taglio lungo le strade/decespugliamento e taglio di scarpate/pulizia di canneti/rimozione di materiale dai canali scoperti/decespugliamento diserbo e taglio presso strutture comunali/gestione degli imprevisti)
 - Contratto per l’affidamento di servizi di pulizia e di manutenzione delle aree verdi, all’interno delle aree di parcheggio, a raso della Salerno Mobilità SpA, in affidamento per il periodo 11.11.2024 – 10.11.2026. I servizi richiesti alla Salerno Pulita sono svolti all’interno dei parcheggi e delle strutture gestite comunali gestite della stazione appaltante.

2.2 Albi, licenze, autorizzazioni e certificazioni

Per lo svolgimento delle attività e dei servizi erogati, la Società gode di tutte le autorizzazioni, licenze e certificazioni oltre ad essersi dotata di un sistema integrato di gestione qualità e sicurezza.

Albi e ruoli

- Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, n° NA/000323 relativamente alle seguenti categorie:

- ✓ categoria 2bis - produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti propri;
- ✓ categoria 1, classe B, relativa all'attività di raccolta dei rifiuti urbani
- ✓ categoria 9, classe E, relativa all'attività di bonifica dei siti
- ✓ categoria 4, classe E, relativa all'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
- ✓ categoria 8, classe C, relativa all'attività di intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi e/o pericolosi senza detenzione dei rifiuti stessi.

A.UA. – A.I.A.

- autorizzazione integrata ambientale Giunta Regionale Campania per l'impianto di compostaggio, via De Luca snc;
- autorizzazione unica ambientale Provincia di Salerno per il sito di trasfenza, via Ostaglio snc, rilasciata dal Comune di Salerno;
- autorizzazione unica ambientale Provincia di Salerno per il centro di raccolta, viale Nicola Giacumbi snc, rilasciata dal Comune di Salerno;
- autorizzazione unica ambientale Provincia di Salerno per il centro di raccolta, via dei Greci loc. Fratte snc, rilasciata dal Comune di Salerno.

Deleghe Consorzi Nazionali

- Delega CIAL, per il trattamento rifiuti di imballaggi in alluminio;
- Delega COREPL, per il trattamento rifiuti di imballaggi in plastica;
- Delega RICREA, per il trattamento rifiuti di imballaggi in acciaio;
- Delega BIOREPAK, per il trattamento degli imballaggi in bioplastica compostabile;
- Delega COREVE, per il trattamento rifiuti di imballaggi in vetro;
- Delega CORIPET, per il trattamento rifiuti di imballaggi in pet per liquidi;
- Delega COMIECO, per il trattamento rifiuti a base cellulosica.

Certificazioni

- ISO 14001:2015 relativa al sistema di gestione ambientale
- ISO 45001:2023 relativa al sistema per la salute e sicurezza sul lavoro
- ISO 9001:2015 relativa al sistema di gestione per la qualità

2.3 Compagine sociale e assetto gestionale

L'assetto organizzativo della Società esistente al momento dell'adozione del Modello è rappresentato nell'organigramma aziendale, da cui si evincono la struttura, le principali aree operative, i riferimenti funzionali e le reciproche interconnessioni. Il *core business* della Società, come in precedenza evidenziato, è rappresentato dall'erogazione di servizi in tema di igiene ambientale e pulizia, oltre alla gestione del verde pubblico e dei parchi.

Allo stato attuale, l'organigramma identifica chiaramente come alla guida della Società ci sia l'Amministratore Unico, nominato con decreto del Sindaco di Salerno, al quale spettano i poteri e le funzioni ad esso attribuiti dallo statuto societario. È l'unico organo amministrativo-politico di vertice e che nella gestione e amministrazione della Società, è coadiuvato dai responsabili dei Settori Tecnico, Amministrativo, Paghe e Personale, nonché dai Coordinatori delle aree “raccolta differenziata/spazzamento”, “area impianti”, “pulizie e attività collegate”, “manutenzioni sede”.

Nella Società è presente altresì il responsabile tecnico gestione rifiuti, con il preciso compito di assicurare la corretta gestione e organizzazione delle attività connesse alla raccolta dei rifiuti da parte della Salerno Pulita e di vigilare sulla corretta applicazione della normativa di riferimento. Tale presenza è requisito indispensabile per la Società affinché possa essere regolarmente iscritta Albo Nazionale Gestori Ambientali.

L'attività di controllo della legalità è svolta dal Collegio sindacale, a cui spetta il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Al Collegio, composto da tre membri effettivi più due supplenti sono attribuite anche le funzioni di Organismo di Vigilanza (OdV) ai sensi dell'art. 6, co. 4-bis, del D.Lgs. n. 231/2001, per le attività di verifica del Modello organizzativo e di gestione adottato dalla Società. L'OdV svolge a sua volta le funzioni di attestazione dell'adempimento degli obblighi di trasparenza ex art. 1, co. 8-bis, L. 6 novembre 2012, n. 190.

Infine, a seguito dell'entrata in vigore del decreto attuativo della riforma Madia sulle società partecipate che ha previsto, tra le altre, il divieto di affidare la revisione legale dei conti al Collegio sindacale, la Società ha provveduto a nominare un revisore legale unico, regolarmente iscritto al registro dei revisori legali dei conti, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze.

Nello svolgimento della sua attività, oltre che alle norme ordinarie del diritto civile la Società è assoggettata altresì alla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. n. 36/2023).

La Società impiega ad oggi circa 460 dipendenti, divisi tra quadri, impiegati e operai e applica tre distinti contratti di contrattazione collettiva:

- CCNL Fise Assoambiente per il settore di igiene ambientale
- CCNL Multiservizi per il settore pulizia
- CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ADOTTATO DA “SALERNO PULITA SPA”

3.1 Finalità e principi del Modello

La scelta di dotarsi del Modello è volta, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione delle tipologie di reato considerate nel Decreto 231/2001, anche a stabilire modalità di gestione trasparenti e corrette nel perseguimento dell’oggetto sociale. In tale ottica, attraverso l’adozione del Modello 231, la Salerno Pulita intende perseguire i seguenti obiettivi:

- conferire alle modalità di esercizio dei poteri un assetto formalizzato, esprimendo in modo chiaro quali soggetti abbiano poteri decisionali, gestionali e di autorizzazione alla spesa, per quali tipologie d’attività, e con quali limiti di importo;
- evitare eccessive concentrazioni di potere, in particolare di operazioni a rischio di reato o di illecito, in capo a singoli uffici o a singole persone, attuando concretamente, il principio della segregazione funzionale/contrapposizione degli interessi;
- evitare la convergenza di poteri di spesa e di poteri di controllo della stessa e distinguere tra poteri autorizzativi e poteri organizzativi e gestionali;
- prevedere la formalizzazione anche all’esterno dei poteri di rappresentanza;
- garantire che le attribuzioni di compiti siano ufficiali, chiare e organiche, utilizzando per esse procedure formali, evitando tanto i vuoti di potere quanto le sovrapposizioni di competenze;
- assicurare la tracciabilità, verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione aziendale;
- garantire l’effettiva corrispondenza tra i modelli di rappresentazione della struttura organizzativa e le prassi concretamente attuate;
- dare priorità, per l’attuazione di decisioni che possano esporre la Società a responsabilità per gli illeciti amministrativi da reato, alla trasparenza nella formazione di dette decisioni e nelle attività conseguenti, con costante possibilità di controllo.

3.2 Struttura del Modello

La costruzione da parte della Società di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il “Modello”) ha comportato un’attività di *assessment* con l’obiettivo di predisporre un documento coerente con i principi di controllo introdotti con il d.lgs. n. 231/2001 e idoneo a prevenire la commissione dei reati richiamati dal Decreto.

Sebbene l'adozione del Modello, ai sensi del citato Decreto non costituisce un obbligo, la Salerno Pulita, oltre ad aver adempiuto alle indicazioni fornite da ANAC sulle società in controllo pubblico, ha adottato e aggiornato il Modello, in quanto è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative del socio unico e del lavoro dei propri dipendenti.

Da un punto di vista procedurale le fasi di costruzione, implementazione e attuazione del Modello sono così sintetizzabili:

- ✓ analisi delle attività attraverso le quali trova piena realizzazione la gestione della Società;
- ✓ individuazioni di quei processi e attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal d.lgs. 231/2001;
- ✓ screening dei reati potenzialmente verificabili e mappatura delle aree sensibili;
- ✓ rilevazione dei presidi di prevenzione e procedure esistenti e *gap analysis*;
- ✓ sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (proporzionale al livello di responsabilità) delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ✓ implementazione di un sistema di deleghe e procure idoneo ai fini della prevenzione dei reati, in modo da assicurare una efficace ed efficiente gestione delle attività svolte dalla Società;
- ✓ adozione di meccanismi di formalizzazione e proceduralizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi di ogni processo, impediscano una gestione impropria delle risorse finanziarie della Società;
- ✓ definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- ✓ applicazione del principio di separazione delle funzioni nelle aree ritenute a maggior rischio;
- ✓ individuazione del profilo, dei requisiti e delle funzioni da attribuire all'Organismo di Vigilanza;
- ✓ monitoraggio dei comportamenti aziendali, nonché del Modello con suo conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*, anche a campione).

La struttura del Modello è, dunque, così articolata:

I. Parte generale contenente la descrizione relativa a:

- quadro normativo di riferimento e contenuti del Decreto 231/2001
- principi generali del Modello e obiettivi che la sua adozione si prefigge
- sistema di *governance* e assetto organizzativo della Società
- caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza, con specificazione di poteri, compiti e flussi

informativi che lo riguardano

- criteri di aggiornamento e adeguamento del Modello
- ruolo del Codice Etico (rinvio)
- sistema disciplinare e il relativo apparato sanzionatorio (rinvio)
- procedura di *whistleblowing* (rinvio)
- piano di formazione e comunicazione da adottare per garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello

II. Parte speciale, comprensiva dell'attività di *risk assessment*, tesa a dettagliare i contenuti specifici del Modello, declinandoli nei processi aziendali definiti come i più “sensibili”, al rischio di commissione dei reati presupposto mappati. Le tipologie di reato individuate e trattate sono le seguenti:

- ✓ Delitti contro la Pubblica Amministrazione
- ✓ Delitti informatici
- ✓ Delitti di criminalità organizzata
- ✓ Reati societari
- ✓ Reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- ✓ Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- ✓ Reati ambientali
- ✓ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare
- ✓ Reati tributari
- ✓ Delitti contro gli animali

d.lgs. 231/2001	Tipologia di reato ex. d.lgs. 231/2001	Area a rischio
<i>Art. 24</i>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	SI
<i>Art. 24-bis</i>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	SI
<i>Art. 24-ter</i>	Delitti di criminalità organizzata	SI
<i>Art. 25</i>	Concussione e corruzione	SI
<i>Art. 25-bis</i>	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	NO
<i>Art. 25-bis.1</i>	Delitti contro l'industria e il commercio	NO
<i>Art. 25-ter</i>	Reati societari	SI
<i>Art. 25-quater</i>	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	NO
<i>Art. 25-quater.1</i>	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	NO
<i>Art. 25-quinquies</i>	Delitti contro la personalità individuale	NO
<i>Art. 25-sexies</i>	Abusi di mercato	NO
<i>Art. 25-septies</i>	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	SI
<i>Art. 25-octies</i>	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio	SI
<i>Art. 25-octies.1</i>	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	NO
<i>Art. 25-novies</i>	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	NO
<i>Art. 25-decies</i>	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	SI
<i>Art. 25-undecies</i>	Reati ambientali	SI
<i>Art. 25-duodecies</i>	Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare	SI
<i>Art. 25-terdecies</i>	Razzismo e xenofobia	NO
<i>Art. 25-quaterdecies</i>	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	NO
<i>Art. 25-quinquiesdecies</i>	Reati tributari	SI
<i>Art. 25-sexiesdecies</i>	Contrabbando	NO
<i>Art. 25-septiesdecies</i>	Delitti contro il patrimonio culturale	NO
<i>Art. 25-duodevicies</i>	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	NO
<i>Art. 25-undevicies</i>	Delitti contro gli animali	SI

Infine il d.lgs. 231/2001, all'art. 6, co. 2, lettera c), prevede espressamente per l'Ente l'onere di "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello". In ossequio a tale previsione il presente Modello è completato dal Sistema Disciplinare.

Attraverso la costruzione del Modello, la Salerno Pulita si è posta come scopo la realizzazione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo, che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, dei reati di cui al d.lgs. 231/2001, mediante l'individuazione delle attività esposte a rischio reato e la loro conseguente proceduralizzazione.

La parte generale, la parte speciale accompagnate il Codice Etico e il Sistema Disciplinare, unitariamente considerati, rappresentano il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Salerno Pulita ai sensi del d.lgs. 231/2001.

3.3 Sistema di controllo preventivo e concomitante

L'adozione e l'attuazione del Modello ai sensi del d.lgs. 231/2001 sottintende il rispetto di principi procedurali generali oltre che di sistemi di controllo e sanzionatori appositamente previsti dal medesimo Decreto. Pertanto deve essere garantita la:

- ✓ verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione, per cui qualunque attività, rientrando nelle aree a rischio, deve essere adeguatamente documentata, in modo da poter rilevare in ogni momento quali siano state le principali fasi di ogni operazione, quali le ragioni del suo compimento, quali i soggetti che le hanno autorizzate e/o compiute;
- ✓ separazione delle funzioni, con l'obiettivo che nessuno possa gestire in totale autonomia tutte le fasi di un processo, per cui deve esserci una netta separazione di ruoli ed una differenziazione di compiti tra i soggetti in esso coinvolti;
- ✓ previsione di modalità specifiche di gestione delle risorse finanziarie;
- ✓ previsione di un adeguato sistema sanzionatorio in caso di violazione delle norme del Codice Etico, del Modello e delle procedure dallo stesso richiamate e vigenti in azienda;
- ✓ individuazione di un Organismo di Vigilanza (OdV), dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione;
- ✓ istituzione di adeguati flussi informativi da e verso l'organismo di controllo.

Controllo di gestione e i flussi finanziari

L'art. 6, co. 2, lett. c) del Decreto, in precedenza richiamato, stabilisce la necessità che i modelli prevedano "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati". La disposizione trova la propria *ratio* nella constatazione che la maggior parte dei reati

richiamati dal Decreto possono essere realizzati tramite le risorse finanziarie degli enti (es. costituzione di fondi fuori bilancio per la realizzazione di atti di corruzione).

Le principali Linee guida in materia raccomandano l'adozione di meccanismi di formalizzazione e proceduralizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi di ogni processo, impediscano una gestione impropria delle risorse finanziarie dell'Ente.

In ossequio ai criteri sopra descritti, la Società adotta specifiche procedure con il fine di regolamentare i processi di gestione dei flussi finanziari. Tali procedure costituiscono parte integrante del presente Modello e la violazione fraudolenta delle regole in esse previste costituisce motivo per l'applicazione del Sistema Disciplinare previsto dal medesimo.

3.4 Aggiornamento e adeguamento del Modello

Il Decreto 231/2001 espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello, affinché esso rifletta costantemente le specifiche esigenze della Società e la sua concreta operatività. Considerato che esso costituisce atto di emanazione dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto, le eventuali successive modifiche e/o integrazioni del Modello, sono prerogativa dell'organo stesso.

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello si renderanno necessari, verosimilmente, in occasione di:

- modifiche e integrazioni al d.lgs. 231/2001, soprattutto in relazione ai reati presupposto ivi contemplati;
- variazioni significative della struttura organizzativa;
- introduzione di nuove attività e/o nuovi servizi che ne modifichino in modo non marginale l'assetto organizzativo.

Potranno altresì essere valutati interventi di adeguamento del Modello al verificarsi di violazioni e/o di rilievi emersi nel corso di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Rimane, in ogni caso, di esclusiva competenza dell'Amministratore Unico dare seguito alle attività di aggiornamento e/o di adeguamento del Modello, la cui azione potrà opportunamente essere sollecitata dall'Organismo di Vigilanza, dovute ai seguenti fattori:

- intervento di modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee guida a norma dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;

- commissione dei reati richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

3.5 Formazione

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Società quello di garantire a tutti i Destinatari del medesimo un grado di formazione adeguato in relazione alle regole di condotta e alle procedure ivi contenute.

Tutti i Destinatari sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso le quali la Società ritiene di perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è poi rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni del Modello e le ragioni sottese ad una sua efficace attuazione nei confronti di soggetti le cui attività sono state riscontrate, o potrebbero essere, a rischio.

A tale scopo, l'organo amministrativo della Salerno Pulita predispose un piano di formazione con apposite riunioni tra il personale e l'organo amministrativo alla presenza dell'Organismo di Vigilanza, con riferimento ai criteri fondamentali della responsabilità amministrativa dell'Ente, ai reati presi in considerazione dal Decreto, nonché alla tipologia di sanzioni previste, ai presidi di controllo e così via.

Con riferimento ai requisiti, un programma di formazione deve:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neo-assunto, impiegato, quadro, dirigente, ecc.);
- differenziare i contenuti in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno dell'Ente (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.);
- stabilire la periodicità dell'attività formativa in funzione del grado di cambiamento cui è soggetto l'ambiente esterno in cui si colloca l'agire della Società, della capacità di apprendimento del personale e della capacità dell'organo amministrativo a conferire autorevolezza all'attività formativa svolta;
- prevedere relatori competenti e autorevoli al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Società e per le strategie che la stessa vuole perseguire;

- stabilire l'obbligatorietà della partecipazione alle attività formative, definendo appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti (es. raccolta firme dei partecipanti).

Oltre ad una fase di tipo generale, dunque, il livello di formazione e di informazione dei Destinatari avrà un differente grado di approfondimento, con particolare attenzione nei confronti di quei dipendenti che operano nelle aree ritenute maggiormente sensibili. L'attività di formazione è pertanto differenziata in funzione della qualifica dei Destinatari, nonché del livello di rischio dell'area in cui operano, e sarà effettuata con cadenza almeno annuale.

La formazione specifica dovrà consentire al soggetto che ne fruisce di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- acquisire la capacità d'individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Sarà cura dell'OdV, d'intesa e in stretto coordinamento con l'Organo amministrativo, valutare l'efficacia del piano formativo con riferimento al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare avverso quanti non frequentino senza giustificato motivo.

3.6 Comunicazione e diffusione del Modello

L'adozione del presente Modello è comunicata *in primis* al personale dipendente. La comunicazione dovrà sempre essere diffusa, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria. In particolare, una efficace attività di comunicazione deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai Destinatari della comunicazione, al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- garantire elevata qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni necessarie);
- essere tempestiva, aggiornata (deve contenere l'informazione più recente) e accessibile.

A tal fine, dal punto di vista operativo, si procede attraverso:

- l'invio di una comunicazione a firma dell'organo amministrativo a tutto il personale sui contenuti del Decreto, sull'importanza della sua effettiva attuazione, sulle modalità di informazione/formazione previste dalla Società;

-
- la diffusione del Modello e dei suoi aggiornamenti sull'intranet aziendale (ove presente) e l'invio dello stesso tramite posta elettronica a tutto il personale;
 - l'affissione in bacheca del Modello.

Agli eventuali nuovi assunti, ai docenti e ai tutor nonché a tutti i soggetti impegnati nelle attività formative aziendali verrà consegnato, unitamente alla documentazione prevista in sede di assunzione, un *kit* informativo contenente il Modello, mediante il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello, lo sottoscriveranno per integrale presa visione e accettazione e si impegneranno, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Società, al rispetto dei principi, delle regole e delle procedure in esso contenuti.

I fornitori, i collaboratori, i consulenti e i partner sono informati del contenuto del Modello e delle regole e dei principi di controllo in esso contenuti, nonché dell'esigenza che i loro comportamenti siano conformi alle prescrizioni del Decreto. A tal proposito, tutti i soggetti che a vario titolo interagiscono con la Società sono tenuti a sottoscrivere un'apposita clausola contrattuale di presa visione e accettazione dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello (cosiddetta "clausola 231").

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra rilevato, il Decreto prevede espressamente che i compiti di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento, siano affidati ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

È necessario che l'OdV impronti le proprie attività a criteri di autonomia e indipendenza, così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello. L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo devono sussistere rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualsiasi esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo dirigente.

L'OdV deve altresì godere di garanzie tali da impedire che l'organo - o alcuno dei suoi componenti - possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell'espletamento dei propri compiti.

4.1 Nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organo amministrativo della Salerno Pulita è tenuto a nominare, ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001, un Organismo di Vigilanza - monocratico o collegiale - deputato a vigilare sul funzionamento, l'efficacia, l'adequatezza, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello di gestione e controllo adottato dalla società.

I componenti dell'OdV (ovvero l'OdV monocratico) sono nominati con apposita delibera, all'interno della quale è determinato anche il compenso spettante per lo svolgimento dell'incarico assegnato.

Varrà ricordare che, ai sensi dell'art. 6, co. 4-bis, del d.lgs. 231/2001, le funzioni di vigilanza sul Modello possono essere attribuite al Collegio sindacale, ove presente.

L'avvenuta nomina dell'OdV, i suoi compiti e i suoi poteri vengono tempestivamente comunicati dalla Società mediante l'affissione del Modello, all'interno dei locali aziendali, in un luogo accessibile a tutti.

L'Organismo di Vigilanza rimane in carica per la durata di 3 anni, con possibilità di rinnovo.

4.2 Durata incarico e cause di cessazione

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- a) scadenza dell'incarico;
- b) revoca dell'OdV da parte dell'Amministratore Unico;
- c) rinuncia di tutti i componenti dell'OdV (ovvero dell'OdV monocratico), formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Amministratore Unico.

La revoca dell'OdV può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l'assoluta indipendenza.

Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera dell'Organo amministrativo, approvata con il voto dei due terzi dei presenti, previo parere del Collegio sindacale, ove presente, dal quale l'Organo amministrativo può dissentire solo con adeguata motivazione.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, l'Amministratore Unico nomina senza indugio il nuovo OdV.

Al di fuori delle ipotesi riguardanti l'intero OdV (ovvero l'OdV monocratico), la cessazione dell'incarico di un singolo componente può avvenire:

- a seguito di revoca dell'incarico da parte dell'organo amministrativo;
- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Amministratore Unico;
- qualora sopraggiunga una delle cause di decadenza di seguito esplicitate.

In caso di OdV collegiale, la revoca del singolo componente può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste per l'intero Organismo, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

- il singolo componente sia coinvolto in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto;
- sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- l'assenza ingiustificata per più di tre volte consecutive alle riunioni dell'OdV, segnalata da uno dei membri.

Nell'ipotesi di cessazione di un singolo componente, questi rimane in carica fino alla sua sostituzione, a cui provvede senza indugio l'Amministratore Unico. Il membro nominato scade unitamente agli altri componenti dell'OdV.

4.3 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV nel suo complesso deve possedere alcuni specifici requisiti, che devono caratterizzarne l'azione e l'attività di controllo e monitoraggio sul Modello:

a) Autonomia e indipendenza

Al fine di garantire all'OdV piena autonomia di iniziativa e di preservarlo da qualsiasi forma di interferenza e/o di condizionamento, è previsto che l'Organismo:

- sia privo di compiti operativi e non ingerisca in alcun modo nella operatività della Società, affinché non sia compromessa la sua obiettività di giudizio;
- nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, sia organismo autonomo e indipendente non soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria;
- riporti direttamente all'organo amministrativo;
- determini la sua attività e adotti le sue decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa sindacarle.

b) Professionalità

Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l'OdV garantisca una adeguata professionalità, intesa quest'ultima come insieme delle conoscenze, degli strumenti e delle tecniche necessari per lo svolgimento dell'attività assegnata, sia di carattere ispettivo che consulenziale.

Sotto tale aspetto, assume rilevanza sia la conoscenza delle materie giuridiche, e in particolare della struttura e delle modalità di commissione dei reati di cui al Decreto, sia una adeguata competenza in materia di auditing e controlli aziendali, ivi incluso ciò che attiene le tecniche di analisi e valutazione dei rischi, le metodologie connesse al *flow charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza della struttura aziendale, le tecniche di intervista ed elaborazione dei risultati.

I membri dell'OdV (ovvero l'OdV monocratico) sono scelti tra soggetti, anche esterni alla Società, qualificati ed esperti in ambito legale, di sistemi di controllo interno o di revisione contabile.

c) Continuità di azione

Per poter garantire una efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV è un organismo dedicato esclusivamente e a tempo pieno allo svolgimento dei compiti assegnati, senza quindi attribuzione di altre funzioni, ed è dotato di un adeguato budget e risorse adeguate.

d) Onorabilità e assenza di conflitti di interessi

Gli organi amministrativi, al fine di garantire ulteriormente l'autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza:

- valutano la permanenza dei requisiti di cui sopra;
- si assicurano che i componenti dell'Organismo (ovvero l'OdV monocratico) posseggano i requisiti soggettivi di onorabilità e di competenza;
- verificano che i componenti dell'Organismo (ovvero l'OdV monocratico) non si trovino in situazioni di conflitto di interesse con la Società.

In ogni caso, la selezione dell'OdV deve essere effettuata tenendo conto delle finalità perseguite dal Decreto e dell'esigenza primaria di assicurare l'effettività dei controlli e del Modello, l'adequatezza dello stesso e il mantenimento nel tempo dei suoi requisiti, nonché il suo aggiornamento e adeguamento.

I casi di ineleggibilità e di decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti l'OdV (ovvero dell'OdV monocratico):

- l'interdizione, l'inabilitazione, o, comunque, la condanna penale (ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti - c.d. "patteggiamento"), anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto, a delitti ad essi assimilabili o, comunque, ad una delle pene di cui all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, ovvero che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- relazioni di parentela, coniugio (situazione di convivenza di fatto equiparabili al coniuge) o affinità entro il quarto grado con componenti dell'Amministratore Unico, sindaci e revisori incaricati dalla società di revisione (laddove presente), nonché soggetti apicali della Salerno Pulita;
- funzioni di amministrazione con deleghe esecutive presso la Società;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una influenza dominante o notevole sulla Salerno Pulita, ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- funzioni di amministrazione, nei tre esercizi precedenti la nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza/OdV monocratico, ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza con lo stesso Organismo, di imprese sottoposte a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- fatto salvo l'eventuale rapporto di lavoro subordinato, l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra i componenti e la Società o le società che la controllano o le società da questa controllate, tali da compromettere l'indipendenza dei componenti stessi.

Qualora nel corso dell'incarico dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, il componente interessato (ovvero l'OdV monocratico) è tenuto ad informare immediatamente gli altri componenti dell'OdV e l'organo amministrativo.

Conflitti di interesse e concorrenza

Nel caso in cui, con riferimento ad una operazione posta in essere nel rispetto del Modello organizzativo della Salerno Pulita, uno o più membri dell'OdV (ovvero l'OdV monocratico) si trovino, o ritengano di trovarsi o di potersi venire a trovare, in una situazione di potenziale o attuale

conflitto di interessi con la Società nello svolgimento delle funzioni di vigilanza, essi sono obbligati a darne immediata comunicazione all'Amministratore Unico e agli altri membri dell'OdV.

La sussistenza di una situazione di potenziale o attuale conflitto di interessi determina, per il soggetto interessato, l'obbligo di astenersi dal compiere atti connessi o relativi a tale operazione nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

A titolo esemplificativo, costituisce situazione di conflitto di interessi in una data operazione il fatto che un soggetto sia legato ad uno o più soggetti coinvolti in una operazione a causa di cariche sociali, rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, lavoro, consulenza o prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza ai sensi dell'art. 2399, lettera c), c.c.

A ciascuno dei membri dell'OdV (ovvero all'OdV monocratico) si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

4.4 Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In conformità al disposto di cui all'art. 6, co. 1, del Decreto, all'OdV è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di monitorare il suo aggiornamento, laddove si rendesse necessario. In via generale, pertanto, spettano all'OdV i compiti di:

1) verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:

- verificare l'adeguatezza del Modello, cioè la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
- monitorare per i suddetti fini l'attività aziendale, nonché la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società;

2) aggiornamento del Modello, ovvero:

- verificare che il Modello sia sempre aggiornato, proponendo, se necessario, all'organo amministrativo o alle altre funzioni aziendali eventualmente competenti l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello;

3) informazione e formazione sul Modello, ovvero:

- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, anche, "Destinatari");

-
- promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
 - riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;
- 4) gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:
- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso ciò che attiene alle sospette violazioni dello stesso;
 - informare gli organi competenti, nel prosieguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati e alle attività programmate;
 - segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello e i soggetti responsabili;
 - in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto a:

- documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative e i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate;
- registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nessuno escluso.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi e i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;

-
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
 - di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni;
 - di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziata dall'Amministratore Unico.

Gli aspetti strettamente operativi sono definiti nel Regolamento di funzionamento che l'OdV provvede ad adottare senza indugio all'atto dell'insediamento.

4.5 Le risorse dell'Organismo di Vigilanza

L'organo amministrativo assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.

Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del *budget* che l'Amministratore Unico provvede ad assegnare su base annuale. Qualora il *budget* non fosse sufficiente a fronteggiare situazioni di particolare difficoltà, l'OdV può proporre all'Organo amministrativo un'integrazione. L'OdV può, dunque, con il proprio *budget* avvalersi di esperti qualora fosse necessario.

All'atto dell'eventuale conferimento di incarico ad un consulente esterno, quest'ultimo dovrà rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra elencati motivi di ineleggibilità o di ragioni ostative all'incarico;
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello e l'impegno a rispettarle.

4.6 L'informativa verso l'Organismo di Vigilanza

Il corretto svolgimento delle funzioni demandate all'Organismo di Vigilanza non può prescindere dalla previsione di obblighi di informazione nei confronti di tale organismo in ossequio all'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto.

L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

In ogni caso, devono essere obbligatoriamente e immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

A) che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;
- ✓ eventuali omaggi, liberalità o altre utilità eccedenti il valore modico destinati a privati o a dipendenti della Pubblica Amministrazione;
- ✓ eventuali omaggi, liberalità o altre utilità eccedenti il valore modico ricevute dal personale;
- ✓ eventuali scostamenti significativi dal budget distinti per singola macrocategoria di spesa, evidenziati dal controllo di gestione in fase di consuntivazione;
- ✓ i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali;
- ✓ le richieste di assistenza legale inoltrate alla società dai dipendenti ai sensi del CCNL, in caso dell'avvio di un procedimento penale a carico degli stessi;
- ✓ le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate, ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- ✓ eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze che inadeguatezze dei presidi di salute e sicurezza sul lavoro, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute e alla sicurezza sul lavoro;

B) relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento, da parte dell'OdV, dei compiti ad esso assegnati, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione:

- ✓ la trasmissione dei verbali del CdA;
- ✓ gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe, laddove non siano oggetto di delibera del CdA;
- ✓ i prospetti riepilogativi delle eventuali gare bandite e i prospetti riepilogativi dei contratti assegnati in affidamento diretto;
- ✓ il bilancio annuale, corredato della nota integrativa, nonché la situazione patrimoniale semestrale;
- ✓ le comunicazioni, da parte del Collegio sindacale, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta;
- ✓ i rapporti di verifica o audit svolti dagli organi di controllo interni;

- ✓ i rapporti di verifica di eventuali ispezioni da parte delle Autorità di Vigilanza;
- ✓ il report periodico dei progetti ammessi a finanziamento e di quelli rendicontati.

Le funzioni aziendali e tutti coloro che operano in nome e per conto della Società che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno della Società, o a pratiche non in linea con le norme di comportamento e i principi del Codice Etico, effettuano una segnalazione attraverso il canale di whistleblowing attivato dalla Società (vd. § 7).

La Società ha istituito una casella di posta elettronica odv@salernopulita.it attraverso la quale l'OdV gestisce i flussi informativi e le altre comunicazioni con i destinatari del Modello.

4.7 Obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi sociali

L'OdV deve relazionare per iscritto, almeno con cadenza annuale, all'Amministratore Unico sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa, fornendo altresì una anticipazione sulle linee generali di intervento per il periodo successivo. In ogni caso, l'OdV può rivolgersi all'organo amministrativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

L'attività di reporting avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dall'Amministratore Unico;
- l'accertamento di eventuali comportamenti in violazione del Modello;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica;
- qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere archiviate e conservate dal Presidente dell'OdV.

5. IL CODICE ETICO (RINVIO)

La Salerno Pulita attribuisce un'importanza determinante ai principi ispiratori della *corporate governance*, intesa come sistema di governo finalizzato ad un'ottimale, corretta ed efficiente gestione organizzativa.

Tale importanza si traduce nell'adozione di una disciplina interna e di un sistema di valori aziendali che coniugano il perseguimento dell'oggetto sociale con la piena conformità alle normative e l'adesione ai più elevati standard etici.

Lo strumento attraverso il quale la Società intende perseguire detti obiettivi e che contiene importanti presidi atti a prevenire la realizzazione dei reati e degli illeciti amministrativi è il **Codice Etico**.

Attraverso l'accettazione del Codice Etico la Società persegue il fine di contribuire a rafforzare la cultura della legalità come valore fondante, oltre ad offrire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell'operato di tutti coloro che operano in nome e per conto della Salerno Pulita, affinché seguano, nella propria attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

6. IL SISTEMA DISCIPLINARE (RINVIO)

Il d.lgs. 231/2001, all'art. 6, co. 2, lettera c), prevede espressamente per l'ente l'onere di «introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello».

Il Sistema Disciplinare, ai sensi del Decreto, è uno dei protocolli fondamentali per la costruzione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche «Modello»).

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, infatti, la Società per dotarsi di un Modello idoneo deve:

- i. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- ii. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- iii. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;
- iv. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- v. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.

In ossequio a tale previsione, il presente Modello è completato dal **Sistema disciplinare**.

7. LA PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING (RINVIO)

Il presente Modello è completato dalla procedura di *whistleblowing*, aggiornata a fronte delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937, in vigore, ai sensi dell'art. 24, co. 2, dal 17 dicembre 2023.

Tutte le informazioni relative alla procedura e alla sua attivazione sono reperibili al seguente link <https://www.salernopulita.it/whistleblowing>.

APPENDICE: GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Di seguito si riporta una legenda delle nozioni comunemente utilizzate all'interno del presente documento.

Aree di attività

Aree operative omogenee, le cui attività possono essere attribuite alla responsabilità di un soggetto dotato di sufficiente autonomia gestionale sulla base di deleghe funzionali formalizzate nell'organigramma e nel mansionario aziendale.

Attività sensibili (definite anche «a rischio»)

Attività aziendali nel cui ambito potrebbero crearsi le occasioni, le condizioni e/o gli strumenti per la commissione dei reati contemplati dalla normativa.

Collaboratori

Soggetti che intrattengono con la Salerno Pulita rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale e altri rapporti che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale; quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Consulenti

Coloro i quali forniscono informazioni e pareri e assistono la società nello svolgimento di determinati atti, in virtù di comprovata esperienza e pratica in specifiche materie.

Decreto

Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto vigente.

Destinatari

I soggetti ai quali si applicano tutte le disposizioni del Modello.

Dipendenti

Persone “sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente” (ai sensi dell'art. 5, co.1, lett. *a*) e *b*) del Decreto), ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato (anche stagionale), di qualsivoglia natura, con la Salerno Pulita.

Ente

Ai sensi del Decreto, qualsiasi società, consorzio, associazione o fondazione o altro soggetto di diritto, sia esso dotato, o meno, di personalità giuridica, nonché qualsiasi ente pubblico economico.

Esponenti aziendali

I soci, l'organo amministrativo e i componenti degli altri organi sociali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale (es. responsabile di stabilimento), per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, ai sensi del Decreto.

Fornitori

Coloro che forniscono beni o servizi nei confronti della Salerno Pulita.

Modello

Il presente Modello e i suoi allegati, nonché gli altri documenti elencati in premessa come facenti parte integrante dello stesso.

Norme

Gli atti normativi – italiani, stranieri o sovranazionali – comunque denominati (compreso il presente Modello e il Decreto), nella loro versione in vigore al momento del fatto, anche per effetto di modifiche successive, e comprensivi delle norme o prescrizioni richiamate, primarie, secondarie, ovvero frutto dell'autonomia privata.

Organismo di Vigilanza

Organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che ha il compito di vigilare sull'adeguatezza, sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello (ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b) del Decreto).

Pubblici ufficiali

Ai sensi dell'art. 357 c.p., sono «coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Reato

I reati previsti dal Decreto 231 e, più in generale, dalle norme dallo stesso richiamate, nonché ogni altra fattispecie di illecito per la quale in futuro dovesse essere prevista la responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto.

Società

È la “Salerno Pulita SpA”.

Sequestro conservativo

Strumento processuale finalizzato ad attuare una tutela cautelare nei casi in cui vi sia la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, nonché le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Possono essere oggetto di sequestro conservativo i beni mobili o immobili della Società, nonché somme o cose alla stessa dovute. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare.

Sequestro preventivo

Strumento processuale finalizzato a scongiurare il pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le sue conseguenze, ovvero agevolare la commissione di altri reati. Con il sequestro si crea un vincolo di indisponibilità giuridica dei beni assoggettati a tale misura cautelare. Il Decreto prevede che tale misura possa essere disposta dal giudice in relazione ad ogni cosa che possa essere oggetto di confisca ai sensi della medesima normativa.

Soggetti apicali

Gli esponenti aziendali e i soggetti che, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, “rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dello stesso” (art. 5, comma 1, lett. a).

Soggetti pubblici

Le amministrazioni pubbliche, quindi le aziende e le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, i concessionari di servizi pubblici, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, nonché

i componenti degli organi comunitari, i funzionari e gli agenti assunti a contratto a norma dello statuto dei funzionari delle comunità europee, le persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le comunità europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle comunità europee, i membri o gli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le comunità europee e coloro che, nell'ambito di altri stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei Pubblici ufficiali e degli incaricati di un Pubblico servizio.